


Beni comuni e boschi nelle valli Grana e Stura dal secolo XV al XX

(relazione tenuta al Convegno “Storia, paesaggio e usi civici: realizzazioni ed esperienze a confronto nella valorizzazione delle foreste”, A.S.B.U.C. Andonno, Parco Alpi Marittime, Valdieri, Casa del Parco, 15 maggio 2015)

Gli Statuti comunali del secolo XV

I primi cenni ai boschi, al legname e ai beni comuni nelle due valli oggetto della ricerca si trovano negli Statuti comunali del 1415-31 di Valgrana, in quelli di Pradleves e Monterosso del 1492, e nel Codex Demontis che riporta vari documenti dal 1305 al 1509. Gli Statuti comunali sono i documenti più antichi disponibili negli archivi storici delle due valli e hanno straordinaria importanza, anche perché nascono dalla formalizzazione scritta di un precedente diritto consuetudinario. Sono quindi documenti che hanno radici in tempi ancora più lontani, di cui non restano tracce scritte.



Gli Statuti di Valgrana¹ del 1415-31 articolati in 12 raccolte e 358 articoli contengono molte norme su boschi e beni comuni. Riguardo a questi ultimi, l'articolo 45 della Seconda Raccolta vieta non solo di venderli, ma anche di proporne la cessione o parlarne in consiglio, con pene severissime (25 lire astensi di multa, una cifra enorme). Norma considerata così importante da non poter essere messa in discussione (*nec contra hoc*

¹ I *Capitula sive Statuta oppidi Valgranae* sono conservati in originale nell'archivio storico del comune di Valgrana e trascritti senza traduzione in *Gli Statuti del Comune di Valgrana* (1431) a cura di Pier Paolo Giorsetti, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, e Comune di Valgrana, Cuneo 2004.

capitulum deffensio audiatur). La centralità e l'importanza dei beni comuni e della loro gestione è ribadita in molti altri articoli e un'intera Raccolta è dedicata a questo argomento. Come per Demonte, è vietato portare fuori dal territorio comunale legname di qualsiasi specie (“*quocumque nomine censeatur*”). La multa è di soldi dieci per legname portato a spalla, di soldi venti per ogni bestia da basto, di soldi sessanta per ogni carro, oltre alla confisca del legname (*et amittat lignamina*).

“E se non avrà di cui pagare sia frustato per il paese (*villa*) e poi bandito e stia bandito finché non pagherà danno e ammenda. E se sarà un forestiero paghi il doppio” (*si fuerit extraneus solvat duplex bampnum et duplicem emendam*).

La severità delle pene e delle multe e il divieto assoluto di asportazione fuori dai confini comunali sottolinea l'importanza estrema che era allora attribuita al legname da lavoro, da costruzione e da ardere. Un apposito articolo, il 61 della Quarta Raccolta, parla della raccolta di rami, fascine, sarmenti e legname accatastato (*lignis congregatis*) senza il permesso del proprietario e delle relative multe. Il fatto che ogni tipo di legname, anche le parti oggi considerate di scarto, come le ramaglie e i sarmenti, fosse tutelato ne conferma l'importanza e la carenza. Chi veniva trovato in possesso di rami e fascine doveva dimostrarne la provenienza e questo valeva in particolare per panettieri e fornai. Per chi non possedeva beni fondiari ed era trovato in possesso di legname vigeva una sorta di presunzione di colpevolezza.

Nella Quarta Raccolta l'articolo 62 vieta di condurre animali nei boschi cedui (*in nemoribus taglacys*) e riguarda bovini, equini e caprini per i due anni successivi al taglio. La norma seguente, invece, vieta di introdurre bestie minute (pecore, capre e maiali) nei castagneti durante il periodo di raccolta (*tempore quo castanee recoliguntur, a festo beate Marie de mense septembris usque ad festum sancti Martini*), cioè dal 12 settembre all'11 novembre.

Anche questi articoli sono significativi perché regolano una questione che si ripresenterà spesso nei secoli successivi: il rapporto fra bosco e animali, fra le esigenze di difendere le piantine in fase di crescita e la necessità di mantenere il bestiame.

Nel Codex Demontis troviamo le Concessioni fatte alla comunità di Demonte in materia di gabelle dalla Regina Giovanna nel 1373 in cui si prescrive il pagamento di due soldi “*pro qualibet trabe grosso sive somerio*” portato fuori dal territorio².

L'articolo 81 degli Statuti di Demonte³ del 1444 vieta ai forestieri di tagliare alcun tipo di legname “*in nemoribus Demontis*”, l'articolo 83 regola il taglio di alberi per fare travi, l'articolo 84 vieta di tagliare “*lignamen sapi, serenti vel melezi*” se non “*pro edificando in Demonte, ad suum proprium hedificum et casamentum faciendum*”.


Questa possibilità di tagliare alberi per costruire o riparare la propria casa e annessi ritornerà anche nei secoli successivi in molti comuni, tanto da poter essere considerata una costante normativa. Gli abitanti avevano diritto all'uso del legname dei boschi comuni quindi non solo per il focatico, ma anche per costruire o riparare i fabbricati. L'articolo 85 vieta di tagliare o scalvare alberi “*ad pascendum bestias*” cioè per scopo foraggero, usando le fronde come alimentazione del bestiame. Anche questa è una

² *Concessionibus factae a cancellario Reginae Johanna in favorem Comunitatis pro exigendis gabellis*, 7 et 12 septembris 1373, riportate nel Codex Demontis 1305-1509, Prem. Scuola Tipografica Michelerio, Asti 1908, pag. 32-36

³ *Capitula Demontis 25 maii 1444 in Codex Demontis*, op.cit. da pag. 81 a 140


notazione interessante, che prova l'importanza foraggera del bosco e troverà tantissimi riscontri successivi.

L'articolo 90 prescrive il pagamento di una somma per il legname portato “*extra fines Demontis*” che passa sul ponte inferiore di Stura. Sono esentati gli abitanti di Festiona per le travi necessarie alle loro case.



A parte gli Statuti, i cenni più antichi a beni boschivi e comuni reperiti negli archivi storici risalgono all'inizio del 1600. Il 21 gennaio 1608 il Consiglio della Comunità di Demonte delibera di assegnare l'appalto per la riscossione del “fogherone” a Spirito Petione, fissando la somma da riscuotere in fiorini due per ogni assegnatario, con l'esclusione dal pagamento dei “miserabili”. Il documento è interessante perché conferma l'esistenza di un diritto di focatico, ma con pagamento di una sorta di tassa riscossa dalla Comunità. Diversa la situazione in val Grana, in cui il focatico, cioè il diritto di utilizzare con regole precise il legname dei boschi comuni, è stato ancora per secoli a titolo gratuito. Ne è prova l'Ordinato di Consiglio del 1823, oltre due secoli dopo, in cui si delibera di opporsi alle pressioni dell'Intendenza che voleva far pagare il diritto, con solide e convincenti motivazioni.

In generale, gli abitanti dell'alta val Grana si dimostrano molto più attenti alla conservazione dei beni comuni e dei diritti consuetudinari rispetto ai vicini della valle Stura e questo riflette le diverse caratteristiche e situazioni delle due valli confinanti, ma molto diverse. Corta e senza sbocchi la val Grana, lunga, con guarnigioni, forti militari e con un importante valico la valle Stura.



I documenti più antichi conservati nell'archivio di Castelmagno⁴ risalgono a fine seicento e fra questi vi è una delibera di incanto per la vendita di un "tetto continente casa, fogagna, trabio fenera et altri caseggi" nella regione di Riolavato con la clausola che il compratore "non puossa ne debba tagliare alcune piante di bosco ne beni comuni salvo per suo uso proprio". Qualche tempo dopo si ripropone la questione perché l'acquirente, contrariamente ai patti, ha tagliato faggi per farne carbone, da vendere "fuori dal presente luogo". Il Consiglio ordina al segretario e ai consiglieri di "trasferirsi a Riolavato" e controllare la situazione e l'ammontare dei danni, in modo da provvedere "al dovuto castigo" in base ai Bandi Campestri.

L'accenno alla produzione di carbone e alla sua vendita già a fine '600 nella zona di Riolavato è interessante, perché l'attività, come nelle vicine borgate di Pentenera e Scaletta è proseguita fino a tempi recenti. Anche il cognome dell'acquirente colpevole di tagli abusivi, Galeano, è motivo di interesse, perché "Galliano" è il cognome che diventerà predominante e quasi esclusivo a Riolavato fino ai tempi attuali.

A partire dalla metà del Settecento il controllo burocratico dei Savoia, esercitato tramite gli Intendenti generali delle Province, diventa molto più efficace e capillare e questo va a scapito dello ius proprium delle comunità e del patrimonio di beni comuni, fra cui i boschi. Negli Archivi troviamo molti dati statistici richiesti dall'Intendenza, che vuole conoscere nel dettaglio il territorio e le sue potenzialità, soprattutto a fini fiscali e militari.

⁴ Archivio storico di Castelmagno (d'ora innanzi ASC), serie 1, parte 1, n°2, *Ordinati originali del Consiglio dal 1672*, ASC, serie 1, *Conti esattoriali dal 1642 al 1779*.

Nell'archivio di Castelmagno sono conservati dei veri e propri mini-censimenti che ci permettono di conoscere nel dettaglio la situazione delle persone, degli animali, delle colture, dei boschi. La superficie boscata è molto poca, appena 320 giornate su un totale di oltre 12 mila, a conferma di un'intensità dello sfruttamento agricolo che porta a coltivare tutta la superficie in qualche modo utilizzabile.

Le Regie Patenti del 1775 conservate in copia nell'archivio di Castelmagno impongono precise norme per la gestione e lo sfruttamento del patrimonio forestale e incaricano l'Intendente (carica simile a quella dell'attuale Prefetto) del controllo dei boschi e del loro uso. Il Questionario del 1782 è di estremo interesse e si compone di diversi articoli. Nel primo si afferma: *“La quantità de boschi attualmente esistenti in questo territorio è sufficiente a provvedere la legna per l'uso quotidiano e discreto degli abitanti.*

A particolari abitanti nella parrocchia superiore del luogo eretta sotto l'invocazione di S. Anna, faciente circa la metà della popolazione, manca il bosco da fabbricare.

Non sovrabbonda la legna.

Il mancante per fabbricare si estrae dalle fini della Marmora e si trasporta in questo luogo a spalle d'uomini.

In tutta la parte alta di Castelmagno mancava legname adatto alla fabbricazione di case (larice, castagno, abete) che doveva essere trasportato dalla contigua val Maira, con enorme sforzo. È impressionante osservare le complesse e grandiose architetture di borgate come Narbona, Campofei, Chiappi, Chiotti, Valliera e sapere che tutti i colmi, le costane, i dormienti, i puntoni necessari per i tetti sono stati trasportati per chilometri affrontando dislivelli impegnativi. Ancora a inizio secolo si ricordano corvée di oltre cento uomini per il trasporto a spalle dei giganteschi larici usati come colmo.

Ancora per tutto l'ottocento e l'inizio novecento la superficie boscata delle valli era molto limitata, a causa della forte pressione demografica che costringeva a mettere a coltura tutto il terreno disponibile per cercare di raggiungere l'autosufficienza alimentare. In conclusione si può affermare che la società nelle valli si basava sulla complementarietà di piccoli appezzamenti privati coltivati intensivamente e di vaste estensioni comuni il cui utilizzo era regolato da norme condivise.

Per capire la società di un tempo dobbiamo mettere insieme quelle che oggi ci appaiono come contraddizioni inconciliabili, ma costituiscono invece aspetti imprescindibili di una civiltà che presentava molte diverse sfaccettature, capaci di convivere in un insieme armonico. Una di queste valenze apparentemente opposte era la centralità e l'importanza dei beni comuni che conviveva con un mondo di piccoli e piccolissimi “particolari” proprietari di appezzamenti coltivati intensivamente ed usati in piena autonomia.

Rispetto al concetto moderno, vi erano pochi limiti al godimento pieno della proprietà privata, ma contemporaneamente ognuno era consapevole che la propria sopravvivenza dipendeva dall'accesso alle risorse comuni, ad un tempo valvola di sfogo per i singoli e risorsa per la collettività.


Beni comuni e beni “particolari” si integravano a vicenda e costituivano un binomio che garantiva una buona complementarietà e la massima efficienza.

I beni privati erano quasi sempre piccoli o piccolissimi appezzamenti coltivati intensivamente: campi, prati “grassi” (soggetti a regolare concimazione e irrigazione), canapali, castagneti da frutto. Al contrario, i beni comuni erano pascoli, boschi e gerbidi

usati in maniera estensiva, in genere di accesso meno agevole e di minor potenzialità agraria. Questa differenza permetteva di ottimizzare gli aspetti gestionali e le potenzialità complessive del territorio. Un utilizzo privatistico di pascoli dispersi in aree vaste e lontane dagli abitati sarebbe stato poco razionale, se non controproducente. I beni comuni consentivano una gestione collettiva degli animali in alpeggio risparmiando manodopera nel periodo estivo in cui la forza lavoro era preziosa e costituiva un fattore limitante.

Lo stesso discorso valeva per i boschi, vero patrimonio “comune” fin da tempi molto remoti, con l’unica eccezione dei castagneti da frutto. Il bosco era patrimonio della comunità ed era utilizzato come riserva di legna combustibile tramite il diritto di focatico, come pascolo nei periodi consentiti, come riserva di foraggio (fronde), per legname da costruzione e lavoro. Era anche un’importante valvola di sfogo e fattore di regolazione che consentiva l’adeguamento dell’intensità colturale alla maggiore o minore pressione demografica del periodo.

I processi di espansione e di intensivizzazione caratteristici dei periodi di crescita demografica avvenivano a scapito di gerbidi e superfici boscate, dissodate e messe a coltura attorno a nuovi insediamenti (quelli che oggi chiamiamo “borgate”) che permettevano il presidio e lo sfruttamento del territorio.



Il processo di erosione e di privatizzazione dei beni comuni trova importanti conferme dallo studio dei Catasti. Nella mia ricerca ho esaminato una ventina di Catasti sabaudi che coprono un arco temporale dall’inizio del 1500 alla fine del 1700 (in valle Stura: Moiola 1726, 1735; Demonte 1499-1533, 1599, 1614, 1629, 1654; Aisone 1639, 1747, 1769; Vinadio 1715, 1772-99. In valle Grana: Valgrana 1627, 1689-90, 1774; Pradleves

1669; Castelmagno 1785). I Catasti antichi censiscono una piccola porzione del territorio, pari in media al 20%, con esclusione dei beni comuni, dei boschi, dei pascoli. Dalla metà del Settecento i Savoia impongono una “misura generale del territorio” comprensiva quindi delle superfici boschive e dei pascoli. Il Catasto diventa uno strumento importante di conoscenza e il principale mezzo per applicare una fiscalità basata essenzialmente sulla tassazione fondiaria.

Il processo di espropriazione e di erosione dei beni comuni, vero patrimonio condiviso delle piccole comunità, prosegue attraverso i secoli fino ai giorni nostri ed arriva a cancellare, nella mentalità comune, il ricordo e la consapevolezza dei propri diritti.

Cervasca, maggio 2015

lele viola